

IL SINDACO

Premesso che

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59", al fine di favorire la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci ha sostituito il previgente sistema autorizzatorio con la semplice previa comunicazione al Comune competente per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento degli esercizi di vicinato;
- lo stesso Decreto all'art. 4 co. 2 lett. f) ha escluso dal proprio ambito applicativo le imprese artigiane iscritte nel relativo Albo così rimanendo i laboratori artigianali delle attività non soggette a particolari previsioni di orari o limiti di insediamento;
- ai sensi dell'art. 12 co. 1 il Decreto prevede la libera determinazione degli orari di apertura e chiusura nelle zone vocate ad essere città d'Arte; in particolare, per il territorio del Comune di Bologna tale area è stata individuata, per l'intero periodo annuale, in tutto il territorio racchiuso entro i viali di circonvallazione (lato interno dei viali incluso) dalla Deliberazione della Giunta Regionale 23 settembre 2002, n. 1732;
- l'Ordinanza Sindacale P.g. n. 294395 del 16.12.2008 ad oggetto la disciplina degli orari degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, pertanto, esclude dal proprio ambito di applicazione la suddetta area;
- le semplificazioni procedurali e le misure volte a rafforzare la libera concorrenza hanno portato alla nascita sul territorio comunale di un numero elevato di attività commerciali ed artigianali del settore alimentare che vendono, tra gli altri generi, bevande alcoliche di diversa gradazione e in contenitori di vario tipo, soprattutto in vetro;
- alcuni di tali esercizi, collocati per lo più in zone centrali del centro storico, destinano a tali generi - come da documentazione fotografica in atti - la maggior parte della superficie di vendita, in particolare nelle ore serali e notturne;
- i cittadini residenti nelle zone di maggior densità di tali attività, in particolare nelle ore serali e notturne, segnalano ripetutamente all'Amministrazione Comunale comportamenti riprovevoli degli avventori ed in particolare affollamenti e resse nelle aree esterne pubbliche che non ne consentono la fruizione, ma soprattutto urla e schiamazzi che impediscono il riposo;
- la vendita per asporto di tali bevande, effettuata dalle predette attività - non destinate alla somministrazione - contribuisce a generare fenomeni di degrado e disturbo per la quiete pubblica, in quanto le bevande vendute per asporto vengono in realtà consumate all'esterno dei locali ed i relativi contenitori vengono abbandonati senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell'abitato, costituendo inoltre fonte di pericolo per i soggetti che in quei luoghi abitano e transitano, poiché è accaduto che siano stati utilizzati in alcuni casi come strumenti atti ad offendere.

Considerato che

1) il "Regolamento di polizia urbana" vigente nel Comune di Bologna, al Capo VIII (Norme comuni ai pubblici esercizi ed agli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare), Art. 24 (Vendita di bevande alcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro), al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo nelle ore notturne (dalle ore 22.00 alle 6.00 del

giorno successivo), prevede:

- il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione poste in contenitori di vetro da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare;
- Il divieto di abbandono per strada di bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni, cocci e simili nelle vicinanze degli esercizi pubblici, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare e relativi spazi;

2) il "Regolamento di polizia urbana" vigente nel Comune di Bologna, al Capo VIII (Norme comuni ai pubblici esercizi ed agli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare), Art. 25 (Divieto di far stazionare i clienti nelle adiacenze dei pubblici esercizi e degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare) prevede, per i titolari di autorizzazione per pubblici esercizi, esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, circoli privati, spettacoli e trattenimenti pubblici, l'obbligo di somministrare alimenti e bevande solo se consumati all'interno dei locali o negli spazi esterni di pertinenza;

3) l'Ordinanza Sindacale n. 262901 del 28.11.2006 e successive modificazioni e integrazioni PG. 32255 del 9.2.2007, recante come oggetto "Disciplina degli orari di apertura e chiusura di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; di cessazione dell'attività di somministrazione di bevande alcoliche in spacci annessi a circoli privati; di vendita per asporto di bevande per esercizi di vendita di generi alimentari e laboratori artigianali alimentari" prevede, dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo, il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nonché di altre bevande contenute in lattine e in bottiglie di vetro.

Rilevato che:

- il consumo eccessivo di bevande alcoliche e le condotte riprovevoli legate all'utilizzo improprio dei contenitori di vetro sono maggiormente riscontrabili in alcune vie e piazze del centro storico, e comportano gravi ripercussioni sulla salute dei cittadini, sull'igiene pubblica e sull'incolumità dei cittadini di cui soprattutto in orario serale e notturno;
- la vigente disciplina comunale degli orari ed i divieti di vendita di bevande alcoliche hanno avuto effetti complessivamente positivi sul fenomeno ma, soprattutto nella stagione estiva, congiuntamente ad un carente impegno da parte di alcuni titolari di esercizi, tende a ripresentare problematicità per le condizioni di vivibilità di alcune aree del centro storico, ove si sono verificati negli scorsi mesi gravi episodi di pericolosità per la sicurezza urbana e il decoro delle aree, legati all'abuso di sostanze alcoliche e all'utilizzo improprio di bottiglie di vetro;
- la situazione descritta, supportata da reiterate segnalazioni e proteste pervenute all'Amministrazione Comunale da parte dei cittadini, nonché da specifiche richieste di intervento pervenute alla Polizia Municipale, evidenzia la scarsa attenzione di molti esercenti di attività alle regole vigenti, ed in particolare alla vendita per asporto di alcolici oltre le ore 22.
- l'inosservanza delle disposizioni comunali richiamate comprovata dall'elevazione di verbali di sanzioni amministrative dimostra l'oggettivo scarso rispetto da parte dei titolari delle attività degli obblighi posti dalle disposizioni con conseguente rischio per gli interessi pubblici tutelati;

- nelle seguenti zone del Centro Storico :

A. Zona A (Galleria Giovanni Acquaderni, Via Francesco Acri, Piazza Aldrovandi, Via Alessandrini, Via Altabella, Via S.Apollonia, Via Begatto, Via Delle Belle Arti, Via Belmeloro,

Via Benedetto XIV, Via Antonio Bertoloni, Piazzetta Marco Biagi, Vicolo Bianchetti, Via Dei Bibiena, Vicolo Bolognetti, Vicolo Borchetta, Via Del Borgo Di S.Pietro, Via Broccaindosso, Vicolo Broglio, Via Caduti di Cefalonia, Via Caldarese, Via Canonica, Via Capo Di Lucca, Via Del Carro, Via De' Castagnoli, Via Castel Tialto, Via Centotrecento, Via Giulio Cesare Croce, Via G.Battista De Rolandis, Piazza Di Porta S.Donato, Galleria Due Torri, Viale Gian Battista Ercolani, Vicolo De' Facchini, Vicolo Fantuzzi, Viale Quirico Filopanti, Via Fossalta, Via S. Giacomo, Vicolo S. Giobbe, Via De' Giudei, Via Del Guasto, Via Guerrazzi, Via Dell'Inferno, Via Irnerio (dai civ. 13 e 8), Via S. Leonardo, Via De' Leprosetti, Vicolo Luretta, Piazza Di Porta Maggiore, Strada Maggiore, Vicolo Malgrado, Vicolo Mandria, Via Marsala, Piazza S. Martino, Via Mascarella, Via Mentana, Piazza S. Michele, Via Delle Moline, Via Guglielmo Oberdan, Via Giuseppe Petroni, Piazza Vittorio Puntoni, Via Armando Quadri, Piazza Porta Ravennana, Via Guido Reni, Largo Respighi, Via Rizzoli (dai civ. 7 e 30), Piazza Rossini, Piazza Antonino Scaravilli, Via Francesco Selmi, Via S. Sigismondo, Via S. Simone, Via Torleone, Largo Alfredo Trombetti, Vicolo Tubertini, Via Dell'Unione, Via Valdonica, Piazza Giuseppe Verdi, Mura Di Porta S. Vitale, Piazza Di Porta S. Vitale, Via S. Vitale, Via Vinazzetti, Via XX Ottobre 1944, Mura Anteo Zamboni, Via Zamboni);

- B. Zona B(Via Amendola, Via Ariosti, Via Avesella, Via Azzo Gardino, Via Belvedere, Via Bodrini, Largo Caduti del Lavoro, Via Fratelli Cairoli, Via Carega, Via San Carlo, Via delle Casse, Via Castellaccio, Via Castello, Via de' Falegnami, Via Fontanina, Via Galliera, Via S. Gervasio, Via de' Gessi, Via Ghirlanda, Via San Giorgio, Via S. Giuseppe, Via Grabrinski, Via Gramsci, Mura di Porta Lama, Via delle Lama, Via Leopardi, Via S. Lorenzo, Via Macello, Via Maggia, Via Majani, Via Manzoni, Galleria Marconi, Via Marconi, Via Santa Maria Maggiore, Piazza Dei Martiri 1943-1945, Via Menarini, Via Milazzo, Via dei Mille, Via Don Minzoni, Via de' Monari, Via Montebello, Via Montegrappa, Via dell'Orso, Via Paglia Corta, Via Parigi, Viale Pietramellara, Via Polese, Via Del Porto, Via de' Preti, Via Quartino, Via Riva di Reno, Via del Rondone, Via Fratelli Rosselli, Via Nazario Sauro, Via Schiavonia, Via Strazzacappe, Via Tanari Vecchia, Via degli Usberti, Via Volturmo, Piazza XX Settembre);
- C. Zona C (Via del Borghetto, Via Monaldo Calari, Via de' Coltellini, Via S. Croce, Piazza di Porta S. Felice, Via S. Felice, Piazza S. Francesco, Via della Grada, Piazza di Porta S. Isaia, Via S. Isaia, Piazza Malpighi, Via de' Marchi, Via Paradiso, Via Pietralata, Via del Pratello, Via San Rocco, Via San Valentino);

nei primi mesi dell'anno e, in particolare nei mesi di maggio e giugno sono stati registrati gravi fatti che evidenziano, limitatamente ad alcune zone del centro storico la criticità delle condizioni di vivibilità con gravi ripercussioni sulla qualità dell'ambiente urbano e sulle relazioni sociali ed interpersonali; in particolare, come riportato anche dalle cronache locali dei quotidiani, oltre che comprovato dai verbali delle autorità di pubblica sicurezza, si sono verificati ferimenti di persone con l'utilizzo di bottiglie di vetro quale strumento improprio di offesa, oltre che gravi lesioni personali a n. 7 agenti della polizia intervenuti sul luogo;

Considerato che l'elevata diffusione di bevande alcoliche, prevalentemente in contenitori di vetro è strettamente collegata alla particolare densità in tali zone di esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare e misto e in particolare i dati evidenziano che al 31 dicembre 08 sono presenti rispettivamente nella Zona A n. 73 laboratori artigianali alimentari, n. 46 esercizi di vicinato alimentare e n. 52 esercizi di vicinato misto (alimentare e non); nella Zona B n. 42 laboratori artigianali alimentari, n. 38 esercizi di vicinato alimentare e n. 34 esercizi di vicinato misto (alimentare e non); nella Zona C n. 36 laboratori artigianali alimentari, n. 22 esercizi di vicinato alimentare e n. 20 esercizi di vicinato misto (alimentare e non).

Ritenuta e considerata la conseguente necessità di provvedere con celerità, al fine di contrastare e prevenire situazioni di degrado e di insicurezza urbana, nonché il verificarsi di episodi criminosi legati all'utilizzo di bottiglie di vetro in via contingibile e urgente, in considerazione del periodo estivo notoriamente caratterizzato da una maggiore affluenza di frequentatori nelle tre zone del centro storico individuate, in considerazione dell'elevato numero di esercizi commerciali e

artigianali alimentari ivi ubicate, con conseguente maggiore diffusione di bevande alcoliche e di altre bevande contenute in bottiglie di vetro;

Ritenuto pertanto necessario, pur garantendo la continuazione, anche nelle ore notturne delle attività commerciali ed artigianali del settore alimentare nel centro storico, di adottare in via d'urgenza misure idonee a prevenire gli inconvenienti ed i rischi derivanti dalla vendita incontrollata di bevande alcoliche e la dispersione dei relativi contenitori in vetro, che determinano atteggiamenti, da parte degli avventori, pregiudizievoli della quiete, dell'igiene e della sicurezza pubblica, in particolare nelle zone sopra elencate disponendo, a decorrere dal 3 Agosto 2009 e fino al 30 Novembre 2009, la chiusura dalle ore 22:00 e sino alle 06:00 del giorno successivo degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto e la cessazione delle attività di vendita al pubblico dei laboratori artigianali del settore alimentare ubicati nelle aree identificate e che offrono alla vendita bevande alcoliche e bevande in contenitori in vetro;

Dato atto che al fine di un equo temperamento della libertà di iniziativa economica è data la facoltà per i gestori degli esercizi commerciali e artigianali alimentari ricompresi nelle zone identificate di godere delle deroghe orarie di apertura previste dalla disciplina vigente subordinatamente alla sottoscrizione di accordi con l'amministrazione, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 241/1990, con l'assunzione dell'impegno a non effettuare l'offerta alla vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore in tutto il complessivo orario di apertura;

Visto l'art. 54 commi 4 e 6 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, che riconosce in capo al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, il potere di adottare provvedimenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, la vivibilità, la convivenza civile e la sicurezza urbana nonché di modificare gli orari dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

Visto il D.M. 05/08/2008 emanato dal Ministro dell'Interno;

Visto altresì il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana;

Visto l'art. 7 bis del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l'art.11 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto, per i motivi esposti in premessa, che ricorrano i presupposti di celerità e urgenza di cui all'art. 7 comma 1 Legge 241/1990 che consentono all' Amministrazione di omettere la comunicazione di avvio del procedimento;

Dato atto che è stata data preventiva informazione dei contenuti del presente provvedimento ai Presidenti dei Consigli di quartiere il cui territorio è interessato dal presente provvedimento e alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli esercenti e degli artigiani;

Dato atto della preventiva comunicazione al Prefetto del presente provvedimento ai sensi dell' art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Nelle seguenti aree del Centro Storico:

- Zona A (Galleria Giovanni Acquaderni, Via Francesco Acri, Piazza Aldrovandi, Via Alessandrini, Via Altabella, Via S.Apollonia, Via Begatto, Via Delle Belle Arti, Via Belmeloro, Via Benedetto XIV, Via Antonio Bertoloni, Piazzetta Marco Biagi, Vicolo Bianchetti, Via Dei Bibiena, Vicolo Bolognetti, Vicolo Borchetta, Via Del Borgo Di S.Pietro, Via Broccaindosso, Vicolo Broglio, Via Caduti di Cefalonia, Via Caldarese, Via Canonica, Via Capo Di Lucca, Via Del Carro, Via De' Castagnoli, Via Castel Tialto, Via Centotrecento, Via Giulio Cesare Croce, Via G.Battista De Rolandis, Piazza Di

Porta S. Donato, Galleria Due Torri, Viale Gian Battista Ercolani, Vicolo De' Facchini, Vicolo Fantuzzi, Viale Quirico Filopanti, Via Fossalta, Via S. Giacomo, Vicolo S. Giobbe, Via De' Giudei, Via Del Guasto, Via Guerrazzi, Via Dell'Inferno, Via Innerio (dai civ. 13 e 8), Via S. Leonardo, Via De' Leprosetti, Vicolo Luretta, Piazza Di Porta Maggiore, Strada Maggiore, Vicolo Malgrado, Vicolo Mandria, Via Marsala, Piazza S. Martino, Via Mascarella, Via Mentana, Piazza S. Michele, Via Delle Moline, Via Guglielmo Oberdan, Via Giuseppe Petroni, Piazza Vittorio Puntoni, Via Armando Quadri, Piazza Porta Ravegnana, Via Guido Reni, Largo Respighi, Via Rizzoli (dai civ. 7 e 30), Piazza Rossini, Piazza Antonino Scaravilli, Via Francesco Selmi, Via S. Sigismondo, Via S. Simone, Via Torleone, Largo Alfredo Trombetti, Vicolo Tubertini, Via Dell'Unione, Via Valdonica, Piazza Giuseppe Verdi, Mura Di Porta S. Vitale, Piazza Di Porta S. Vitale, Via S. Vitale, Via Vinazzetti, Via XX Ottobre 1944, Mura Anteo Zamboni, Via Zamboni);

- Zona B (Via Amendola, Via Ariosti, Via Avesella, Via Azzo Gardino, Via Belvedere, Via Bodrini, Largo Caduti del Lavoro, Via Fratelli Cairoli, Via Carega, Via San Carlo, Via delle Casse, Via Castellaccio, Via Castello, Via de' Falegnami, Via Fontanina, Via Galliera, Via S. Gervasio, Via de' Gessi, Via Ghirlanda, Via San Giorgio, Via S. Giuseppe, Via Grabrinski, Via Gramsci, Mura di Porta Lama, Via delle Lama, Via Leopardi, Via S. Lorenzo, Via Macello, Via Maggia, Via Majani, Via Manzoni, Galleria Marconi, Via Marconi, Via Santa Maria Maggiore, Piazza Dei Martiri 1943-1945, Via Menarini, Via Milazzo, Via dei Mille, Via Don Minzoni, Via de' Monari, Via Montebello, Via Montegrappa, Via dell'Orso, Via Paglia Corta, Via Parigi, Viale Pietramellara, Via Polese, Via Del Porto, Via de' Preti, Via Quartino, Via Riva di Reno, Via del Rondone, Via Fratelli Rosselli, Via Nazario Sauro, Via Schiavonia, Via Strazzacappe, Via Tanari Vecchia, Via degli Usberti, Via Volturno, Piazza XX Settembre);

- Zona C (Via del Borghetto, Via Monaldo Calari, Via de' Coltellini, Via S. Croce, Piazza di Porta S. Felice, Via S. Felice, Piazza S. Francesco, Via della Grada, Piazza di Porta S. Isaia, Via S. Isaia, Piazza Malpighi, Via de' Marchi, Via Paradiso, Via Pietralata, Via del Pratello, Via San Rocco, Via San Valentino););

a decorrere dal 3 Agosto 2009 e fino al 30 Novembre 2009, per i motivi esposti in premessa, la chiusura dalle ore 22:00 e sino alle 06:00 del giorno successivo degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto e la cessazione nel medesimo orario delle attività di vendita al pubblico dei laboratori artigianali del settore alimentare.

Dispone che al fine di un equo temperamento della libertà di iniziativa economica sia data la facoltà per i gestori degli esercizi commerciali e artigianali alimentari ricompresi nell'area identificata di godere delle deroghe orarie di apertura previste dalla disciplina vigente subordinatamente alla sottoscrizione di accordi con l'amministrazione, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 241/1990, con l'assunzione dell'impegno a non effettuare l'offerta alla vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore in tutto il complessivo orario di apertura, individuando la competenza alla sottoscrizione degli accordi nel Settore Attività Produttive e Commerciali;

La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 500, fatta salva, in caso di reiterazione delle violazioni, l'adozione di ulteriori e specifici provvedimenti ai sensi dell'art. 54 TUEL.

L'accertata violazione dell'impegno a non effettuare la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore in tutto il complessivo orario di apertura assunto con la sottoscrizione degli accordi con l'amministrazione ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 241/1990 comporta la decadenza *ipso facto* degli accordi medesimi, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 500.

Dispone che la verifica dell'ottemperanza sia effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze di Polizia;


Dispone che la presente ordinanza sia affissa all'Albo pretorio per 15 giorni.

Dispone inoltre che la presente ordinanza sia comunicata a tutti i titolari delle attività commerciali ed artigianali del settore alimentare, ricompresi nelle zone sopra indicate (Zona A, Zona B e C) La procedura di comunicazione ai singoli esercenti delle aree indicate assume valore meramente integrativo ai fini della conoscenza dell'atto.

Dispone altresì che la presente ordinanza sia comunicata a:
al Settore Polizia Municipale e Protezione Civile Via Enzo Ferrari n. 42 - Bologna;
alla Questura di Bologna
al Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna;
al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
al Presidente del Quartiere San Vitale
al Presidente del Quartiere Saragozza
al Presidente del Quartiere Santo Stefano
al Presidente del Quartiere Porto

Dalla Residenza municipale, li 27 luglio 2009

Il Sindaco
Flavio Delbono



Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Bologna entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. E' altresì ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.